

Interventi a sostegno della partecipazione autonoma delle case editrici abruzzesi a fiere del libro nazionali e internazionali

Art. 1 (Principi e finalità)

1. La Regione riconosce l'editoria del libro quale strumento fondamentale a supporto della autonomia formativa, della diffusione della cultura, della conoscenza, dell'identità territoriale e dello sviluppo economico e sociale dell'Abruzzo.
2. La Regione promuove la valorizzazione dell'editoria regionale del libro anche sostenendo la partecipazione in forma autonoma, senza il tramite di stand collettivi o rappresentanze istituzionali, delle case editrici abruzzesi a fiere del libro di rilievo nazionale e internazionale.

Art. 2 (Oggetto dell'intervento)

1. La Regione sostiene, attraverso la concessione di contributi, le case editrici aventi sede legale e operativa nel territorio regionale che partecipano, in forma autonoma con spazi espositivi acquistati in proprio, a fiere del libro o fiere specializzate, sia in Italia che all'estero.
2. L'intervento mira a:
 - a) favorire la promozione delle produzioni editoriali abruzzesi;
 - b) incentivare l'incontro tra editori e operatori culturali italiani e stranieri;
 - c) ampliare le opportunità commerciali e di distribuzione dei libri pubblicati;
 - d) valorizzare gli autori, i contenuti e le tematiche legate al territorio abruzzese.

Art. 3 (Beneficiari, criteri di accesso e programmazione degli interventi)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le case editrici che:
 - a) abbiano sede legale e operativa nel territorio della Regione Abruzzo;
 - b) abbiano comprovata partecipazione, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, a fiere del libro o eventi specializzati riconosciuti nel settore editoriale, a livello nazionale o internazionale;
 - c) partecipino in forma autonoma, con spazi espositivi acquistati in proprio, a fiere del libro o eventi specializzati riconosciuti nel settore editoriale, a livello nazionale o internazionale;
 - d) risultino attive e in regola con gli obblighi fiscali e previdenziali.
2. La Giunta regionale, per il tramite della Struttura regionale competente in materia di cultura, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge e sentite le case editrici, approva il disciplinare degli interventi contenente i criteri, i requisiti e le modalità di accesso ai contributi.

3. Sulla base del disciplinare di cui al comma 2, la Struttura regionale competente in materia di cultura provvede annualmente alla pubblicazione degli avvisi pubblici.
4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e nei limiti del "de minimis".

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge decorre dall'esercizio 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge si fa fronte, a decorrere dal 2027, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Interventi a sostegno della partecipazione autonoma delle Case editrici abruzzesi a fiere del libro nazionali e internazionali" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), trattandosi di spesa di natura continuativa e non obbligatoria.
3. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali e statali, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge.
4. L'autorizzazione alla spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
5. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 41/3 del 16.6.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE